

Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 9/2013

del Consiglio Comunale

Adunanza di PRIMA convocazione

Seduta Pubblica

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMUP). Determinazione delle aliquote e della detrazione per l'anno di imposta 2013.

L'anno **DUEMILATREDICI** alle ore **20.30** del giorno **QUATTRO** del mese di **APRILE** nella sala consigliare presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari avvisi di convocazione diramati dal Presidente del Consiglio comunale e notificati a termine di legge e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale.

SONO PRESENTI I SIGNORI:

- 1. GOTTARDI MATTIA
- SALVATERRA FRANCESCO
- 3. MORSELLINO ANDREA
- 4. LEONARDI LORENZO
- 5. ZAMBONI ROBERTO
- 6. STEFENELLI GIUSEPPE
- 7. GIRARDINI MIRELLA
- 8. OSS MICHELE
- MARANER ADRIANO
- 10. ANTOLINI EUGENIO

- 11. FAILONI MARIO
- 12. SCALFI LUCA
- 13. FERRARI MANUELA
- 14. BALLARDINI GIOVANNI
- 15, BALLARDINI CARLO
- 16. BONOMI ARRIGO
- 17. SCANDOLARI GIOVANNA
- 18. PELLEGRINI MASSIMO
- 19. GIACOMUZZI MARIA EMANUELA

SONO **ASSENTI GIUSTIFICATI** I SIGNORI:

1. ARMANI ALBERTO

PRESENTI n. 19 ASSENTI n. 1

Il Signor GIUSEPPE STEFENELLI nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale ha assunto la presidenza e, con l'assistenza del Segretario Generale dott. DIEGO VIVIANI, dato atto che in precedenza è stata accertata la regolare costituzione dell'adunanza nonché la legalità del numero degli intervenuti, e che la seduta è stata dichiarata aperta, procede alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto e posto al n. 7 dell'ordine del giorno.

Deliberazione n. 9/2013 dd. 04.04.2013

OGGETTO:

Imposta Municipale Propria (IMUP). Determinazione delle aliquote e della detrazione per l'anno di imposta 2013.

PBZ

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, cosiddetto decreto "Salva Italia", ha introdotto l'anticipazione in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 dell'Imposta Municipale Propria (Imup) la cui applicazione a regime è prevista per l'anno 2015.

Dato atto che per l'anno 2012 la normativa di riferimento per la disciplina della nuova imposta era rappresentata dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili.

Evidenziato che a decorrere dal periodo d'imposta 2013 il suddetto quadro normativo è stato modificato dall'art. 1 commi 380, 382 e 383 della L. 228/2012, cosiddetta "Legge di stabilità", che nello specifico stabilisce per gli anni 2013 e 2014 che:

- è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
- i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% prevista dal comma 6, primo periodo dell'art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Vista la propria precedente deliberazione n. 17/2012 dd. 22.03.2012 con la quale venivano determinate le aliquote e la detrazione ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno d'imposta 2012.

Tenuto conto che i commi 6 e 7 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 riguardanti le aliquote stabiliscono che:

- l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di modificaria, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta nella misura dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per i comuni di modificaria, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali.

Considerato che l'art. 13 comma 10 del D.L. 06.12.2011 n. 201 prevede che "dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; (..omissis). Per

gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (...)".

Evidenziato che il D.L. 201/2011 prevede che la detrazione si applichi anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, in specifico, quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Dato atto che è data inoltre facoltà ai comuni di prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata".

Considerati gli indirizzi di politica tariffaria comunicati dal Servizio Autonomie Locali della P.A.T. con nota informativa di data 17.01.2013 nonché con la circolare nr. 3 dd. 21.02.2013.

Considerato opportuno, in relazione all'attuale situazione economica generale, contenere la pressione fiscale su un bene primario quale quello della casa di abitazione mediante una riduzione dell'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze e dato atto che la riduzione del gettito di tale voce d'entrata non crea problemi per l'equilibrio di bilancio.

Rilevato che nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e in osservanza delle indicazioni fornite dal Servizio Autonomie Locali della P.A.T. si ritiene opportuno confermare l'aliquota ordinaria e la detrazione per l'abitazione principale nelle misure base.

Dato atto che il presente provvedimento deve essere approvato prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2013, al fine della sua applicazione all'esercizio 2013.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espressa dal Responsabile della Struttura nonché in ordine alla regolarità contabile espressa dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 in quanto applicabile all'Imup.

Visto il T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto lo Statuto del Comune di Tione di Trento come modificato con deliberazione consiliare n. 41/2010.

Con n. 15 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 4 astenuti (Oss, Giacomuzzi, Pellegrini, Scandolari) espressi in forma palese dai n. 19 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

- 1. **di stabilire**, per le motivazioni esposte in premessa, le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno d'imposta 2013:
 - aliquota ordinaria → 0,76 per cento
 - aliquota per abitazione principale e relative pertinenze → 0,35 per cento
 - aliquota per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata -> 0,35 per cento;
- di confermare nell'importo di Euro 200,00 la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica:
- a) immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- b) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- c) immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- 3. di evidenziare che la detrazione di cui ai punti 2a e 2b è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di Euro 200,00;
- 4. **di dare atto che** per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina e l'applicazione del tributo si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento comunale;
- 5. **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività;
- 6. di inviare, entro il termine del 23 aprile 2013, ai sensi dell'art. 13 comma 13-bis del

- D.L. 201/2011, la presente deliberazione esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, **dando atto che** l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico e che i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio 2013 a condizione che la pubblicazione nel suddetto sito informatico avvenga entro il 30 aprile 2013;
- 7. **di dichiarare** la presente deliberazione vista l'urgenza di procedere, ai sensi della normativa vigente, con n. 15 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 4 astenuti (Oss, Giacomuzzi, Pellegrini, Scandolari) espressi in forma palese dai n. 19 consiglieri presenti e votanti, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e di dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi;
- 8. **di dare evidenza che** avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
- → opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art.
 79, comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- ➢ ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" da parte di chi vi abbia interesse.

Lotte conveyate a cottogritte
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
IL PRESIDENTE Gjuseppe Stefenelli,
Grund Stefands
di Trem
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)
La presente deliberazione è in pubblicazione all'albo comunale dal 09.04.2013 per dieci
giorni consecutivi
IL SEGRETARIO GENERALE // dott. Diego Viviani
dott. Diego Viviani
Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della
spesa e la registrazione del relativo impegno.
Tione di Trento, lìLa Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
Esecutività della deliberazione
Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4°
comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo per dieci giorni dal 09.04.2013 al
19.04.2013 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Li
1000 A. A.
IL SEGRETARIO GENERALE dott. Diego Viviani /)
S Fad Nruk
(R) (製 / S) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal 09.04.2013 al 19.04.2013. In
detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.
Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell'albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009,
art. 32.
Tione di Trento, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani